

Egredi colleghi! Dopo di avere, con rapida sintesi, passato in rassegna la parte amministrativa del bilancio degli affari esteri e accennato anche di volo ai nostri interessi commerciali e coloniali, chiudo, senz'altro, il mio dire, assicurandovi che se, nel riferire su questo bilancio, potei ispirarmi ai ricordi miei di gioventù, per aver appartenuto alla nostra rappresentanza all'estero, altri ricordi mi ispirarono ed ancora maggiormente cari, quelli della storia, che ci dimostrano come l'Italia nostra sia sempre stata faro di vivissima luce anche in tempi nei quali le idee di progresso, in mille modi contrastate, stentavano a penetrare fra le genti. Ho la convinzione che ancora oggi, a prescindere da qualunque discussione possa farsi sull'orizzonte nostro politico, tutto il mondo civile guardi a noi, nell'assurgere nostro quotidiano ad un maggiore prestigio fra le nazioni, con quella stessa simpatia che lo animava quando ci seguiva nell'epica lotta per il nostro risorgimento nazionale. (*Bene! — Approvazioni — Congratulazioni*).

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Scorciani-Coppola a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SCORCIARINI-COPPOLA. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla proposta di legge: « Separazione della frazione Pradella dal comune di Prata Sannita e sua costituzione in comune autonomo ».

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione del bilancio degli affari esteri.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri.

TITTONI, ministro degli affari esteri. Poichè comprendo che la Camera vuol terminare questa sera la discussione di questo bilancio, non m'inoltrò nell'esame delle importantissime questioni sollevate dall'onorevole relatore. Egli sa che molte delle osservazioni fatte in passato dall'onorevole Giunta del bilancio e delle idee da essa messe innanzi sono state da me accolte e concretate in disegni di legge.

Le questioni sollevate dall'onorevole re-

latore sono tutte meritevoli di studio, ed io assicuro tanto lui quanto l'onorevole Giunta del bilancio che esse formeranno oggetto della mia premurosa attenzione.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione dei capitoli. (Tabella A).

TITOLO I. Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Spese generali. — Capitolo 1. Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse), lire 394,615.

Capitolo 2. Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse), lire 47,064.

Capitolo 3. Ministero - Spese d'ufficio, lire 53,245.

Capitolo 4. Ministero - Viaggi e trasferte al personale, lire 1,000.

Capitolo 5. Ministero - Biblioteca ed abbonamento di giornali, lire 31,580.

Capitolo 6. Manutenzione e servizio del palazzo della Consulta, lire 14,900.

Capitolo 7. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine), lire 100.

Capitolo 7-bis. Acquisto di decorazioni, lire 7,500.

Capitolo 8. Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa d'ordine) lire 120,000.

Capitolo 9. Spese postali, lire 44,060.

Capitolo 10. Spese segrete, lire 100,000.

Capitolo 11. Spese di stampa, lire 36,000.

Capitolo 12. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, lire 22,500.

Capitolo 13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria), per memoria.

Capitolo 14. Compensi per lavori straordinari, lire 32,490.

Capitolo 15. Sussidi ad impiegati e al basso personale in attività di servizio, lire 800.

Capitolo 16. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione degli affari esteri e loro famiglie, lire 16,000.

Capitolo 17. Spese casuali, lire 12,000.

Capitolo 18. Assegni e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti alle segreterie delle Loro Eccellenze il ministro ed il sottosegretario di Stato, lire 12,000.

Debito vitalizio. — Capitolo 19. Pensioni ordinarie (Spese fisse), lire 360,000.

Capitolo 20. Indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70,